



Via PEC

Spett.li

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare**
Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali (DVA)
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

I.S.P.R.A.
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPAT
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Livorno
prot.procura.livorno@giustiziacert.it


Rosignano, 12 giugno 2018

**Oggetto: Decreto AIA 177/2015 – Diffida del 14 maggio 2018, prot. n.
0011005.14-05-2018 – Richiesta proroga interventi “punto 1,
lettere a), b) e d)”**

Facciamo seguito alla comunicazione in oggetto per illustrare, in relazione alla diffida in essa contenuta, la soluzione tecnica adottata, i tempi di sua realizzazione dovuti alla complessità dell'intervento da mettere in atto e, quindi, richiedere la necessaria proroga del termine di 30 giorni in essa indicato.

Ci corre, però, l'obbligo preliminarmente di fare alcune puntualizzazioni su quanto riportato nella nota ISPRA prot. n. 54370 del 2 novembre 2017 allegata alla comunicazione in oggetto.

In relazione agli eventi avvenuti in data 29 agosto 2017, una volta ricostruito quanto avvenuto all'interno dell'impianto Sodiera, il redattore del rapporto aggiunge quanto avvenuto nella stessa data nel tratto antistante lo scarico esordendo con “*A completamento di informazione...*”. In questo SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Società per Azioni a Socio Unico – Soggetta a direzione e coordinamento di Solvay S.A. con sede a Bruxelles – Belgio.
Capitale Sociale € 13.322.400 i.v. C.F. e P. IVA e Reg. Impr. della Maremma e del Tirreno 00104340492
Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: via Piave 6, 57016 Rosignano Marittimo LI – Fraz. Rosignano Solvay
Tel.+39 0586 721111 - Fax.+39 0586 721721 - REA LI-45532
Stabilimento: Via Aurelia 247, 57016 Rosignano Marittimo LI - Fraz. Rosignano Solvay - Tel.+39 0586 721146
Fax +39 0586 721806
Stabilimento: Via degli Oliveti 84, 54100 Massa MS – Tel. +39 0585 8901 – Fax +39 0585 830046,+39 0585 833424
Unità Locale: Via di Pietrabianca, 3, 57016 Rosignano Marittimo LI – Fraz. Vada
Uffici: Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) - Tel.+39 02 290921 - Fax.+39 02 29092576 REA MI-814537
PEC: SOLVAY.ROSIGNANO@PEC.IT
www.solvay.com



passaggio del rapporto ISPRA è, però, stato tralasciato quanto si riporta qui di seguito ai numeri 1÷3 al solo fine di fornire un'informazione più completa su dati oggettivi e, come tali, da tutti acquisiti:

1. l'esame autoptico eseguito dal Laboratorio Multizonale di Pisa il giorno seguente (30 agosto 2017) sui pesci prelevati in quel medesimo frangente dalla Capitaneria di Porto, con le modalità che la situazione richiedeva, ha rilevato uno stato di decomposizione degli organi interni (stato classificato come "colliquato") che faceva risalire la morte di tali pesci ad un momento ampiamente antecedente a quanto avvenuto all'interno dell'impianto Sodiera in data 29 agosto 2017; questa informazione è stata data dal Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo nella seduta pubblica della Commissione Ambiente del 12 settembre 2017 e si riferiva ad un referto già in possesso di ARPAT al momento della redazione del suddetto rapporto, alcuni contenuti del quale, si legge, sono stati presi "*d'intesa con ARPAT*"; anche quanto riportato nei seguenti punti 2 e 3 è stato riferito durante la citata seduta della Commissione Ambiente;
2. la moria di pesci rilevata ha riguardato due sole tipologie di pesci, peraltro di taglia medio-alta, che non si giustifica con uno sversamento dal punto di scarico Fosso Bianco e che avrebbe interessato molte più specie ittiche, anche di piccola taglia che, invece, non sono state rilevate;
3. il livello di ione ammonio rilasciato in conseguenza del disservizio descritto da ISPRA, non è stato tale da giustificare una correlazione con la moria di pesci rilevata.

Entrando nello specifico della diffida di cui all'oggetto, e cioè "*al punto 1*" del più volte citato rapporto ISPRA del 2 novembre 2017, si sottolinea che essa si riferisce ad un evento puntuale che si è esaurito in un brevissimo lasso di tempo grazie alle immediate iniziative assunte dallo stesso Gestore. L'art. 29 *decies*, comma 9 lett. a), del D.Lgs. 152/2006, invece, fa riferimento all'istituto della diffida in relazione ad una "*inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio*" prevedendo i) un termine, assegnato dall'autorità competente, entro il quale l'inosservanza deve essere eliminata e ii) un altro termine entro il quale devono essere applicate le ulteriori misure che sono state individuate per



evitare il ripetersi dell'inosservanza rilevata¹. L'elemento, dunque, caratterizzante la situazione sulla quale va ad incidere la diffida è, oltre all'esistenza dell'inosservanza ad una delle prescrizioni, la sua persistenza - al momento del rilievo - e che la diffida stessa mira ad eliminare (*"assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze"*). Nel caso di specie, come si rileva dallo stesso rapporto di ISPRA del 2 novembre 2017, appare evidente che al caso *de quo* non è applicabile, ad avviso della Scrivente, l'istituto della diffida in quanto l'inosservanza della prescrizione autorizzatoria contestata (superamento del limite per il parametro azoto ammoniacale), si era già esaurita nel corso della stessa giornata del 29 agosto 2017 venendo così a mancare il primo dei due requisiti previsti dal citato art. 29^{decies}, comma 9, lett. a).

Indipendentemente da quanto sopra, il Gestore ritiene di implementare quanto indicato al citato punto 1, lettere a), b), c) e d), del citato rapporto ISPRA del 2 novembre 2017: a tal riguardo trasmette in allegato un breve documento tecnico dove, per ognuno dei suddetti punti, ha evidenziato la soluzione tecnica che sarà adottata, nonché i tempi necessari per poterla mettere in atto. A quest'ultimo riguardo si anticipa che le soluzioni adottabili per i misuratori di livello non sono di facile ed immediata realizzazione e richiedono tempi di realizzazione maggiori dei 30 giorni indicati da ISPRA.

In conclusione, si richiede di voler riesaminare, sulla base di quanto sopra esposto, l'applicabilità dell'istituto della diffida e, comunque, di voler accordare, relativamente a quanto previsto al più volte citato "punto 1, lett. a)", una proroga del termine del 14 giugno 2018 al 30 settembre 2018.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
(dr. Raffaele Calabrese De Feo)



Allegati: *c.s.d.*

¹ Per comodità si riporta il testo dell'art. 29 ^{decies}, comma 9, lett. a) citato per la parte di interesse: *"In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione... .. l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui
devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità"*

Relazione tecnica su prescrizioni nota ISPRA n.54370 del 2 novembre 2017

Punto 1a: *entro 30 giorni dalla ricezione della diffida siano implementati sistemi di controllo della vasca di diversione (misuratore di livello);*

La fattibilità per l'inserimento di una misura di livello degli effluenti liquidi presente nel bacino di diversione è stata studiata, con particolare attenzione alla sua affidabilità e possibilità di essere acquisita sul sistema informatico di controllo del processo (DCS).

Tale misura permetterà di valutare l'andamento temporale del volume disponibile nella vasca per il contenimento della sospensione in uscita dal settore di distillazione. In conseguenza della tipologia di tale fluido risulta non affidabile l'inserimento di una misura di livello direttamente a contatto con la sospensione suddetta, in quanto lo strumento sarebbe soggetto a continui intasamenti e malfunzionamenti. La scelta tecnica ottimale è quindi quella di una misura radar da installare al di sopra della vasca di diversione.

Tale tipologia di misura tuttavia richiede la progettazione e realizzazione di una struttura metallica che dovrà soddisfare le seguenti esigenze:

- installazione della misura radar ad una adeguata distanza dal bordo della vasca (circa 6÷7 m);
- altezza sufficiente (maggiore di 2÷2,5 m) per consentire l'agevole passaggio del personale operativo sulle sponde del bacino di diversione per le normali attività di conduzione dello stesso;
- facile sistema per il recupero del misuratore in caso di operazioni di manutenzione;
- garanzia di opportuna resistenza agli agenti atmosferici della struttura metallica, tanto in termini strutturali che di corrosione;
- garanzia di rigidità opportuna della struttura metallica onde mantenere la misura di livello in maniera stabile e veritiera.

Per quanto sopra esposto, la progettazione e l'installazione della struttura metallica e della sonda di misura, nonché la trasmissione del segnale al sistema di controllo, richiederanno un tempo tecnico non compatibile con i termini della scadenza indicati nella diffida. Il Gestore, attraverso i propri Servizi Tecnici, ha elaborato un progetto di massima e del relativo cronoprogramma realizzativo riportati in Allegato 1.



In base a tale cronoprogramma, i lavori di installazione della misura di livello termineranno il 30 settembre 2018.

Punto 1b: *entro 30 giorni dalla ricezione della diffida siano fissati i criteri per cui risulta necessario provvedere all'allontanamento dei solidi accumulati nella vasca di diversione al fine di garantire un congruo volume utile di stoccaggio e dare evidenza del loro rispetto; qualora questi non fossero attualmente rispettati, il gestore dovrà comunicare gli interventi che intende eseguire e realizzarli entro 60 giorni dalla ricezione della diffida;*

La vasca di diversione è stata progettata a suo tempo per garantire un congruo volume utile per lo stoccaggio dell'effluente liquido in caso di malfunzionamento di una o più linee di distillazione. L'eventuale accumulo di solidi sul fondo della vasca ne riduce nel tempo il volume utile ad accogliere l'effluente.

Considerando i recenti assetti di marcia dell'impianto "Sodiera" e quindi la relativa portata di effluente in uscita dal settore distillazione, è stato definito il volume utile minimo vuoto pari a 5.000 m³.

Tale volume garantisce un tempo consono alla gestione degli eventuali malfunzionamenti suddetti.

Attualmente il volume libero disponibile alla data odierna risulta essere superiore al valore minimo, pari a circa 7.000 m³. Tale volume è stato calcolato mediando una serie di rilievi effettuati in posizioni predefinite in corrispondenza dei quattro lati del bacino e misurando le distanze tra il bordo superiore e il livello del bacino, tenendo conto nei calcoli del profilo inclinato delle sponde laterali.

Tramite la ripresa degli effluenti e il loro recupero nel settore distillazione si riesce mantenere il volume utile come sopra definito. Nel caso che dalle verifiche risulti un volume inferiore a quello minimo stabilito, il Gestore metterà in atto delle misure straordinarie per l'asportazione di solidi, al fine di ripristinare i volumi utili necessari.

Il Gestore verificherà con cadenza trimestrale il volume utile del bacino tramite le misure descritte. I risultati di tali verifiche saranno oggetto di trascrizione su opportuno registro e comunicati agli Enti nell'ambito della relazione annuale.




Punto 1c: *entro 60 giorni dalla ricezione della diffida trasmetta una nota tecnica in cui dimostri di aver valutato la possibilità di migliorare le procedure di gestione delle emergenze e di aver valutato soluzioni impiantistiche volte a impedire l'invio anche in condizioni di emergenza delle acque madri al Fosso Bianco e la deviazione dello scarico dei distillatori in fase di riavvio al Fosso Bianco prima del raggiungimento delle reali condizioni di regime;*

I particolari della nota tecnica riguardante tale punto saranno inviati entro il 14 luglio p.v..


Punto 1d: *effettui, per l'ultimo trimestre 2017, campionamenti allo scarico finale SF con frequenze settimanali, volti alla determinazione del parametro Azoto ammoniacale, trasmettendo agli enti di controllo i relativi esiti, non appena disponibili.*

Il Gestore, in considerazione che la data di trasmissione della nota ISPRA 2 novembre 2017 è il 14 maggio 2018, effettuerà i campionamenti e le analisi richiesti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, utilizzando la medesima metodica applicata alle analisi del 28 e 29 agosto 2017 che, come risulta dal suddetto rapporto, risulta essere stata validata. A tal riguardo si ricorda che la Scrivente con la comunicazione del 26 gennaio 2018 ha già richiesto l'approvazione di tale metodica anche nell'ambito del PMC.






SEZIONE A-A
Scala 1:50



PLANIMETRIA CHIAVE

- NOTE :
- Dimensioni opere civili e tipo profili indicative
 - Tutte le quote sono espresse in millimetri
 - Acciaio S275 J0
 - Calcestruzzo C25/30
 - Barre d'armatura B450C


		N° DM789-001 Data 1/10/2014
SOLWAY CHIMICA ITALIA S.p.A. Via S. Maria Maddalena, 10 - 37030 Montebelluna (TV)		Cliente SIW795F02018 Data 1/10/2014
PROGETTO Disegnato CHUS Verificato CHUS Data 1/10/2014		Foglio 1 di 1 Titolo INSTALLAZIONE LIVELLO RADAR SU BACINO DI DIMENSIONE R 263005 P 5



VISTA IN PIANTA
Scala 1:50

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio
1	↳	Ingegneria di base	1 g	21 mag 18
2	↳	Gara edile/carpenteria	1,5 mes	04 giu 18
3	↳	Prefabbricazione	3 s	11 giu 18
4	↳	Opere civili	1 mes	18 giu 18
5	↳	Acquisto strumento	3 s	25 giu 18
6	↳	Montaggio meccanico elettrostrumentale	20 g	02 lug 18
7	↳	Montaggio	15 g	09 lug 18
8	↳	Prove e collaudo	15 g	16 lug 18
9	↳		5 g	23 lug 18





Progetto: Planning LIVELLO A BAC
Data: mar 05/06/18

Attività	↳	Riepilogo progetto	◇	Cardine inattiva	↳	Ripporto riepilogo manuale	↓	Scadenza
Divisione	Attività esterne	◇	Riepilogo inattiva	↳	Riepilogo manuale	↳	Avanzamento
Cardine	◇	Cardine esterno	↳	Attività manuale	↳	Solo inizio	↳	
Riepilogo	↳	Attività inattiva	↳	Solo-durata	↳	Solo-fine	↳	